

CONGRESSO NAZIONALE
78
FIMMG-METIS 2021

MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DIRITTO DELL'INDIVIDUO.

**RESIDENZIALE
E VIDEOCONFERENZA**

4 OTTOBRE 2021
9 OTTOBRE 2021

FAD ASINCRONE
12 OTTOBRE 2021
15 NOVEMBRE 2021



SCelta FIDUCIARIA
PROSSIMITÀ
DOMICILIARITÀ

FIMMG[®]
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Metis[®]
SOCIETÀ SCIENTIFICA DEI MEDICI
DI MEDICINA GENERALE



Certificare una malattia in corso di pandemia: criticità

Renzo Le Pera

Certificazione e Pandemia

- In una situazione pandemica, caratterizzata dalla alta contagiosità della malattia, alla necessità di tutela economica del **lavoratore ammalato**, si somma la necessità di tutelare ugualmente i lavoratori che, per limitare la diffusione del contagio, e **non per malattia**, sono **soggetti a misure di isolamento domiciliare**, così come i lavoratori che, per particolari **patologie preesistenti ed accertate**, sono maggiormente a rischio clinico di gravità se dovessero contrarre la malattia virale.



Certificazione una e trina

- **IL LAVORATORE «COLPITO DALLA MALATTIA»**
- **IL LAVORATORE «IN QUARANTENA» (disposta dalla aut. sa.)**
- **IL LAVORATORE «FRAGILE» (nei casi previsti dalla Legge)**



IL LAVORATORE «COLPITO DALLA MALATTIA»

IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESSENZIALE

- **Comma 6 articolo 26 del DL 18** (*6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.*)
- **Teoricamente**, quindi, un «normale» attestato di malattia, formalmente identico a quelli per qualsiasi altra malattia.



IL LAVORATORE «COLPITO DALLA MALATTIA» CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELLA PANDEMIA

- LAVORATORI FUORI SEDE
- LAVORATORI FUORI SEDE **DIMESSI DA STRUTTURE DI RICOVERO** E ANCORA SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO (**senza attestato di malattia**)
- FANTASIOSI **CODICI Vqualcosa** DIFFUSI COME NECESSARI O INDISPENSABILI
- **CONFLITTO NORMATIVO** TRA IL CONTENUTO DEL CITATO COMMA e «ALLEGATO» CONTENUTO NELLO STESSO DL (INTESA CON MEDICI DEL LAVORO PER LA RIAMMISSIONE LAVORATORI GUARITI ED ASINTOMATICI MA CON PERSISTENZA TAMPONE POSITIVO)
- **RITARDATA O MANCATA DISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELL'ISOLAMENTO DOMICILIARE DA PARTE DI CHI AVEVA EMESSO QUELLO DI APERTURA**



IL LAVORATORE «IN QUARANTENA»

IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESSENZIALE

- **Comma 1,3 e 4 articolo 26 del DL 18**
- **COMMA 1** : 1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'[articolo 1, comma 2, lettere h\) e i\) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
- **COMMA 3** : 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il **certificato di malattia con gli estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'[articolo 1, comma 2, lettere h\) e i\) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#).
- **COMMA 4** : 4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, **prima dell'entrata in vigore della presente disposizione**, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.



IL LAVORATORE «IN QUARANTENA» CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELLA PANDEMIA

- LAVORATORI FUORI SEDE
- FANTASIOSI **CODICI Vqualcosa** DIFFUSI COME NECESSARI O INDISPENSABILI
- **CONFLITTO NORMATIVO** TRA IL DETTATO DEL CITATO COMMA 3 ARTICOLO 26 E CIRCOLARI INPS CHE RICHIEDEVANO EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI MALATTIA FIN DAL PRIMO GIORNO
- **MANCATA DISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA** DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA
- **RITARDATA O MANCATA DISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELLA QUARANTENA** DA PARTE DI CHI AVEVA EMESSE QUELLO DI APERTURA



IL LAVORATORE «IN QUARANTENA» CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELLA PANDEMIA

- N.B.: I PROVVEDIMENTI DI **LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE**, COME, AD ESEMPIO, QUELLI DI DISPOSIZIONE DI **ISOLAMENTO E/O QUARANTENA**, POSSONO ESSERE DISPOSTI SOLO DA UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IL MEDICO, DI FAMIGLIA O MENO, CHE NON RIVESTA DETTA CARICA HA SOLO LA POSSIBILITA' DI «CONSIGLIARE» L'ISOLAMENTO CHE, IN QUESTO CASO, NON HA ALCUNA VALENZA DI OBBLIGATORIETA'.



IL LAVORATORE «FRAGILE»

IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESSENZIALE

- **COMMI 2 e 2bis ART. 26 DL 18**
- **COMMA 2** : 2. *Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati **in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali**, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero **ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente**, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.*



IL LAVORATORE «FRAGILE»

IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESSENZIALE

- **COMMI 2 e 2bis ART. 26 DL 18**
- **COMMA 2bis :2-bis.** A decorrere dal 16 ottobre 2020 e ((fino al 31 ottobre 2021)), i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.



IL LAVORATORE «FRAGILE» CRITICITA'

- **DEFINIZIONE GENERICA SU CHI DEBBA RILASCIARE LE CERTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 2 ARTICOLO 26 (COMPETENTE ORGANO MEDICO-LEGALE, COMPETENTE AUTORITA' SANITARIA...)**
- **FANTASIOSI CODICI Vqualcosa DIFFUSI COME NECESSARI O INDISPENSABILI**
- **INCONGRUENZA TRA I TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE PROROGHE TEMPORALI DEI DL E LE SCADENZE DEI PRECEDENTI**
- **MANCATA EMANAZIONE DI CIRCOLARI ESPLICATIVE UNIVOCHE (CHI FA COSA)**





GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

